



TRIBUNALE DI LATINA  
Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro e della Previdenza in turno, Dott.ssa Angela Orecchio,

-letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa;

-letto il Decreto Presidenziale n. 32/2022 sulle tabelle feriali;

letta la istanza attorea di autorizzazione ad effettuare la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 cpc., nei confronti dei soggetti controinteressati;

-visto l'art. 151 cpc., in base al quale *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge ... quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità"*

-vista la natura della controversia ed il potenziale elevato numero di controinteressati

AUTORIZZA

la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale del MIUR del ricorso introduttivo e del presente decreto;

Preso atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte,

## FISSA

Davanti al Giudice del turno feriale, dott.ssa Marotta, per la trattazione della sola istanza cautelare, l'udienza del 25.08.2022 con termine sino all'11.8.2022 per la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del presente decreto, ex art. 151 c.p.c. secondo le predette modalità e nei confronti delle altre amministrazioni convenute secondo le ordinarie modalità, con invito per le parti convenute a costituirsi in giudizio almeno due giorni prima dell'udienza;

## DISPONE

che l'udienza si svolga mediante il deposito telematico di note scritte nelle quali le parti prendano specifica posizione sulle reciproche deduzioni, sia pure nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza

## ASSEGNA

alle parti **termine fino al giorno prima in cui deve trattarsi la causa** per il deposito telematico delle predette note scritte;

## AVVERTE

che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;

che, nel caso in cui nessuna delle parti effettui il deposito telematico delle predette note scritte, si provvederà ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c.;

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Latina, 09/08/2022

Il Giudice

Angela Orecchio